

Codice A1708A

D.D. 23 marzo 2018, n. 382

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte - DGR n. 5-4582 del 23/01/2017 , n. 104-6296 del 22/12/2017 e n. 27-6622 del 16/03/2018. Approvazione bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità annualità 2018"**

**Visti:**

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

l'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che disciplina la Misura 3 Operazione 3.1.1 "Partecipazione ai regimi di qualità" e l'Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità" e s.m.i.;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 con cui è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e s.m.i.;

la D.G.R. 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 in merito alle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e agli animali e successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020.

la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR e la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

la determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed ARPEA.

**Considerato** che l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

**Richiamata** la D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582 che recepisce, all'Allegato 1, i principi e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate sull'Operazione 3.1.1. e che prevede la possibilità di utilizzare le economie maturate nel

corso del 2016 e del 2017 per incrementare la dotazione finanziaria dei bandi attivati sulla sottomisura 3.1.1. e 3.2.1. indipendentemente dalla dotazione iniziale della sottomisura stessa;

**Considerata** la D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 104-6296 che approva le Linee di indirizzo per l'apertura dei bandi 2018 per il sostegno degli interventi da attuare nel primo semestre del 2018 nell'ambito della operazione 3.2.1 e che destina le risorse finanziarie inutilizzate, di cui alla D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582, pari a euro 912.642,00 per l'apertura di un bando sulla operazione 3.2.1 per le manifestazioni fieristiche del primo semestre 2018 e per Euro 1.050.000,00 per l'apertura di un bando sulla operazione 311 anno 2018;

**Considerata** inoltre la D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622 che stabilisce di destinare per l'annualità 2018 al finanziamento della misura M 3 sottomisura 3.1, di cui al PSR 2014-2020, risorse finanziarie pari a € 3.120.000,00 e da mandato al Settore competente Valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare di procedere nella predisposizione del bando annualità 2018 secondo le disposizioni contenute nell'Allegato 6 della DGR 23 gennaio 2017 n. 5-4582;

**Dato atto** che le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 nel corso del 2018 potranno essere utilizzate come previsto dalla D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622;

**Preso atto** che a seguito dell'approvazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017 di modifica al Regolamento (UE) 1305/2013 articolo 16 e' ammissibile a partire dal 01/01/2018 la partecipazione da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;

**Considerato** che l'approvazione del su citato Regolamento UE 2393/2017, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, rende necessario modificare il testo del PSR della Regione Piemonte relativo alla misura 3 e che tale richiesta di modifica è in itinere per l'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari;

**Ritenuto**, al fine di consentire la massima partecipazione dei beneficiari al sostegno della Operazione 3.1.1., di aprire il Bando per l'anno 2018 permettendo la presentazione della domanda di sostegno anche agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, nelle more dell'approvazione della modifica da parte dei competenti servizi comunitari;

**Dato atto** che sino all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari della modifica del testo del PSR relativo alla misura 3, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017, la Regione Piemonte non assumerà impegno nei confronti dei nuovi beneficiari di cui alla modifica stessa.

**Ritenuto** pertanto di procedere al termine di conclusione del procedimento, ossia al 17/11/2018, all'approvazione dell'elenco di tutte le domande presentate, istruite con applicazione dei criteri, attribuzione del punteggio e determinazione degli importi ammissibili; di tale elenco si ammetteranno al sostegno solo gli aventi diritto secondo il testo del PSR vigente in tale data, entro il limite delle risorse messe a disposizione dal bando.

**Dato atto** che quindi qualora al momento dell'approvazione dell'elenco non sia ancora stata approvata dai competenti servizi comunitari la modifica del testo del PSR della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento UE n. 2393/2017, le restanti domande saranno sospese fino al 31/12/2018.

**Ritenuto** che qualora non venga approvata la modifica da parte dei competenti servizi comunitari o al 31/12/2018 debba essere ancora approvata la modifica stessa, le domande ammissibili solo a tale condizione prevista dal Regolamento UE n. 2393/2017 decadranno e si procederà alla approvazione della graduatoria regionale definitiva, con ammissione in ordine di punteggio e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando delle restanti domande relative agli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data.

**Visto** che nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore "A1708A – valorizzazione e tutela del sistema agroalimentare".

**Ritenuto** pertanto di approvare il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Operazione 3.1.1 anno 2018, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

I termini di conclusione dei procedimenti inerenti la Misura 3 sono stati approvati dalla D.G.R. 29 dicembre 2016 n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" e recepiti con la DGR n 5-4582 del 23/01/2017;

Tenuto conto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;

vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi adempimenti;

*determina*

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- 1) di approvare il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di sostegno per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'Operazione 3.1.1 in merito alla "Partecipazione a regimi di qualità" anno 2018, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) che le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 nel corso del 2018 potranno essere utilizzate come previsto dalla D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622;
- 3) di procedere al termine di conclusione del procedimento, ossia al 17/11/2018, all'approvazione dell'elenco di tutte le domande presentate, istruite con applicazione dei criteri, attribuzione del punteggio e determinazione degli importi ammissibili; di tale elenco si ammetteranno al sostegno solo gli aventi diritto secondo il testo del PSR vigente in tale data, entro il limite delle risorse messe a disposizione dal bando;
- 4) di procedere, qualora al momento dell'approvazione dell'elenco non sia ancora stata approvata dai competenti servizi comunitari la modifica del testo del PSR della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento UE n. 2393/2017, alla sospensione delle restanti domande fino al 31/12/2018;
- 5) che, qualora non venga approvata la modifica da parte dei competenti servizi comunitari o al 31/12/2018 debba essere ancora approvata la modifica stessa, le domande ammissibili solo a tale condizione prevista dal Regolamento UE n. 2393/2017 decadranno e si procederà alla approvazione della graduatoria regionale definitiva, con ammissione in ordine di punteggio e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando delle restanti domande relative agli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data.
- 6) per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni della D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582, della D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 104-6296, della D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622 e degli atti in esse citati.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Settore  
Paolo Cumino

Allegato: Bando sottomisura 3.1. anno 2018

Allegato



**FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**  
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**



[www.regione.piemonte.it/sviluppo rurale](http://www.regione.piemonte.it/sviluppo_rurale)

**DIREZIONE AGRICOLTURA**  
**SETTORE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E TUTELA DELLA QUALITÀ**

**MISURA 3** Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)  
**SOTTOMISURA 3.1.** Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità  
**OPERAZIONE 3.1.1.** Partecipazione a regimi di qualità

**BANDI**  
**n° 1/2018**

**SCADENZA 31 MAGGIO 2018 ORE 23.59.59.**



## Sommario

1. FINALITA' E OBIETTIVI	3
2. RISORSE	3
3. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA	3
4. OGGETTO DEL SOSTEGNO	5
4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI	5
4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	5
4.4. IMPEGNI	7
4.5. CRITERI DI SELEZIONE	8
4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI	11
4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI	12
4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO	12
4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	13
4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO	13
4.11. MODALITA' DI PAGAMENTO	14
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME EVOLVE IL PROGETTO	16
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	19
6.1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
6.2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	22
6.3. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI	22
7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	23
7.1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO	23
7.2. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	23
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	24
8.1. DOMANDA DI SALDO	24
8.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	25
8.3. VARIANTI E VOLTURE	26
8.4. RIDUZIONI E SANZIONI	26
8.5. DECADENZA DAL SOSTEGNO	31
8.6. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	31
8.7. RINUNCIA ALLA DOMANDA	31
8.8. RIESAMI/RICORSI	31
8.9. CAUSE DI ESCLUSIONE	32
9. NORMATIVA	32



## **1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione.

La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti.

Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di spese aggiuntive si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento delle relative spese di adesione.

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 specificati al punto 4.3.

## **2. RISORSE**

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 3 Azione 3.1.) è fissata in Euro 2.100.000,00. Le risorse inutilizzate nell'ambito del presente bando potranno essere utilizzate come previsto dalla D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622.

## **3. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi singoli o loro associazioni nel caso di approccio collettivo, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all'articolo 16 paragrafo 1, che aderiscono ai regimi di qualità sovvenzionati, tra quelli specificati al punto 4.3., per la prima volta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno per un massimo di cinque anni a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo e liquidazione del contributo.

**A decorrere dal 01/01/2018, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017 di modifica al Reg. (UE) 1305/2013 articolo 16 e previa approvazione della modifica stessa da parte dei competenti servizi comunitari, è ammissibile a partire dal bando relativo all'anno 2018 anche la partecipazione da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. In questo caso il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/02/2018: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/02/2014 in poi).**

**Sino all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari della modifica del testo del PSR relativo alla misura 3, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017, la Regione Piemonte non assumerà impegno nei confronti dei nuovi beneficiari di cui alla modifica stessa.**



Pertanto si procederà al termine di conclusione del procedimento, ossia al 17/11/2018, all'approvazione dell'elenco di tutte le domande presentate, istruite con applicazione dei criteri, attribuzione del punteggio e determinazione degli importi ammissibili; di tale elenco si ammetteranno al sostegno solo gli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data, entro il limite delle risorse messe a disposizione dal bando.

Qualora quindi al momento dell'approvazione dell'elenco non sia ancora stata approvata dai competenti servizi comunitari la modifica del testo del PSR della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento UE n. 2393/2017 le restanti domande saranno sospese fino al 31/12/2018.

Al 31/12/2018, in assenza di approvazione della modifica o in caso di non approvazione della modifica da parte dei competenti servizi comunitari, le domande ammissibili solo a tale condizione prevista dal Regolamento UE n. 2393/2017 decadranno e si procederà alla approvazione della graduatoria regionale definitiva, con ammissione in ordine di punteggio e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando delle restanti domande relative agli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data.

Nel caso di domanda presentata in approccio collettivo per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

- le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
- i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle dop, igp e stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999;
- i gruppi di produttori agricoli indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del dlgs 61/2010;
- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- le cooperative agricole e loro consorzi;
- le aggregazioni di produttori agricoltori costituite in reti di impresa, o ATI/ATS costituite con atto a evidenza pubblica.

Si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. Il requisito di agricoltore attivo dovrà risultare dai dati presenti nel fascicolo aziendale e dovrà essere mantenuto fino alla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento.

In caso di presentazione di **domanda con approccio collettivo il requisito di "agricoltore attivo" deve essere posseduto solo dagli agricoltori per cui viene presentata la richiesta di sostegno** ed in caso di non rispetto saranno esclusi i singoli produttori non conformi.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, essi sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal bando.





Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, essersi iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati nel 2017.

Nel caso di approccio collettivo per le associazioni di agricoltori l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli elencati nella domanda di sostegno.

Nei confronti dei richiedenti beneficio per la sottomisura 3.1. non devono sussistere condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

## **4. OGGETTO DEL SOSTEGNO**

### **4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti produzioni ottenute nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Piemonte possono presentare domanda di sostegno sulla misura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Piemonte, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale validato nel 2017.

### **4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI**

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle associazioni a cui appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno, devono essere:

- per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi.

Ogni impresa ammessa ai sensi del presente Bando potrà ricevere un sostegno massimo di euro 3.000,00 all'anno solare.

### **4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Possono presentare domanda di sostegno coloro che partecipano per la prima volta, **come specificato al paragrafo 3 "Beneficiari: chi può presentare la domanda"**, ad uno o più regimi di qualità di seguito elencati:

**A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:**

- 1 Protezione delle indicazioni geografiche - IGP e delle denominazioni d'origine - DOP dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite - STG (Regolamento UE 1151/2012).**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere iscritte nello specifico registro comunitario.

- 2 Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CE n. 834/2007).**



**3 Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta (Regolamento UE n. 1308/2013).**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nel registro comunitario.

**4 Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n. 110/2008.**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario.

**5 Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario.

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 5 sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

**B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:**

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
3. sistema di qualità regionale (a partire dalla sua attivazione);

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 2 sono effettuati da Organismi di controllo e certificazione (OdC) indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto capofiliera incaricato dall'Organismo di Controllo svolge specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali controlli, poiché previsti dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono riconosciuti come validi ai fini del controllo di certificazione.

**C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):**

Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie di sistema e di prodotto (ai sensi delle



norme volontarie e di standard privati) come precisato nella scheda della sottomisura 3.1 paragrafo.

***L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano.***

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:

- 1 per le produzioni DOP/IGP, DOC/DOCG, STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 2 per le produzioni biologiche: data di emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 3 per le produzioni dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità regionale: data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
- 4 per i sistemi di certificazione volontari: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC.

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

Per le adesioni in approccio collettivo le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per la misura 3.1.

#### **4.4. IMPEGNI**

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni essenziali e accessori che è **necessario rispettare** per ottenere il sostegno.

##### **4.4.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la **decadenza totale** del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

**Tutti i beneficiari** si impegnano a:

- o Mantenere l'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento;



- Mantenere il requisito di agricoltore attivo almeno fino alla data di pagamento del sostegno;
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando;
- Consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi e aziendali da parte di soggetti incaricati dalla Regione Piemonte o dall'Organismo pagatore ARPEA.

**I beneficiari che al momento della presentazione della domanda di sostegno devono ancora aderire per la prima volta ai regimi di qualità si impegnano inoltre ad:**

- Ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente;
- Sostenere le spese di certificazione dopo la presentazione della domanda di sostegno. In deroga a quanto previsto nel presente punto, esclusivamente per l'adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammesse le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando.

#### **4.4.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una **decadenza parziale** dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I beneficiari si impegnano a:

- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento del sostegno entro la scadenza prevista dal bando con allegata tutta la documentazione prevista.

#### **4.5. CRITERI DI SELEZIONE**

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 4.3, , anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate dalla associazione di agricoltori sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al principio di selezione 1 - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

Sino alla approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza Regionale PSR 2014 – 2020 della modifica del criterio di selezione riferito al principio 1 “Dop/IGP/Doc/docg” in “Dop/IGP/Doc/docg/STG”, non potrà essere attribuito alle produzioni STG alcun punteggio.

In relazione al principio di selezione 2 – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente nell'ambito della stessa domanda per l'adesione a regimi diversi da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI, Regimi facoltativi con caratteristiche di sostenibilità ambientale).



In relazione al principio di selezione 3 - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno;

In relazione al principio di selezione 4 - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate entro la data di presentazione della domanda relativa al presente Bando.

In relazione al principio di selezione 5 - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo o all'interno di un progetto integrato di filiera.

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che è stata presentata precedentemente (fa fede la data di presentazione telematica su Sistema Piemonte).

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 55 punti e quello minimo conseguibile è pari a 15 punti.



**MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'**

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
1 - individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b)	nuova adesione ai sistemi di qualità:	non cumulabile	
	Dop/IGP/Doc/docg		30
	Biologico		30
	Sistema di qualità nazionale zootecnia		20
	sistema di qualità nazionale produzione integrata		20
	sistemi di qualità regionali bevande spiritose/vini aromatizzati		20
	sistemi di certificazione volontari		10
2 - Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale	nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti)	criterio che da un punteggio aggiuntivo al precedente	5
3 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione	comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni lettera (a) reg. 1305/2013	sulla base della classificazione OTE dell'azienda	
	comparto zootecnico		5
	comparto ortofrutticolo/cerealicolo		5
4 - adesioni ad altri tipi di operazione	Il beneficiario aderisce ad almeno una delle operazioni inerenti le misure: 3.2, 4.1, 4.2, 16.4		5
5 - approcci collettivi	La domanda si inserisce in un progetto di qualificazione delle produzioni anche attraverso l'integrazione di filiera nell'ambito di Bandi finalizzati.		10
		<b>punteggio max</b>	<b>55</b>
		<b>punteggio minimo</b>	<b>15</b>

#### 4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI

La spesa ammessa equivale all'importo delle spese sostenute dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione organismi e/o controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, ed in cui anche il soggetto capofiliera incaricato dall'Organismo di Controllo svolga specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori aderenti al del gruppo di filiera, tra la spesa di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto capofiliera incaricato dall'Organismo di Controllo, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che svolge specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo e verso l'eventuale soggetto capofiliera non potrà superare l'importo stabilito dal tariffario o da un confronto di preventivi relativi alla forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera).

Inoltre la spesa per le verifiche effettuate dal capofiliera sarà ammissibile nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale di tutti i tariffari degli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Si specifica che il capofiliera non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

Le spese ammissibili devono essere:

- di competenza dell'anno solare 2018, cioè riferite al periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;

oppure

- sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità dei produttori, purché sostenute successivamente alla data di emanazione del bando.

Tutte le spese devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.



#### 4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese sostenute per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori del territorio della Regione Piemonte, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Piemonte.

#### 4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base alle spese di certificazione realmente sostenute ed in base ai giustificativi di spesa che attestino sia l'ammontare che la natura delle spese.

Il sostegno è concesso per un importo pari al 100 % delle spese sostenute per la spesa di certificazione per la partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto 4.3, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro all'anno solare per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo e liquidazione del contributo.

A decorrere dal 01/01/2018, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017 di modifica al Reg. (UE) 1305/2013 articolo 16 e **previa approvazione della modifica stessa da parte dei competenti servizi comunitari**, è ammissibile a partire dal bando relativo all'anno 2018 anche la partecipazione da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei **cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno**.

In questo caso **il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno** (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/02/2018, con prima adesione al regime di qualità avvenuta necessariamente dal 10/02/2014 in poi: l'unico anno di possibile sostegno per i beneficiari nell'ambito della sottomisura 3.1. è il 2018).

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.





#### 4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il richiedente deve, in caso di adesione al regime di qualità successivamente alla presentazione della domanda di sostegno per la sottomisura 3.1., **ottenere la certificazione entro la data di presentazione della domanda di pagamento**, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente.

In tutti i casi l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno deve essere mantenuta almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento.

Le spese ammissibili devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento. Ai fini istruttori per **“data di fine lavori”** si intende il 31/12/2018, cioè il termine di ammissibilità delle spese di certificazione.

**La domanda di pagamento** relativa alle spese di certificazione sostenute, deve pervenire esclusivamente in maniera informatizzata, corredata dalla documentazione prevista, **entro e non oltre il 30/05/2019**, che sarà considerata la **“data termine rendicontazione”**.

#### 4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- spesa per l'iscrizione al sistema di controllo;
- spesa per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio.
- spesa per le verifiche del soggetto capofiliera, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi SQNPI e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo 4.6;
- spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori.
- spese propedeutiche al primo anno di adesione ai regimi di qualità, esclusivamente relative ai regimi facoltativi di certificazione.

Le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria non sono ammissibili a contributo.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso non richiesta dal piano dei controlli.

Non è ammissibile l'IVA, tranne che per le forme associate di produttori che presentano le domande in approccio collettivo, le quali in base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli interventi ammissibili potranno ricomprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o



nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo con la previsione del recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso.

La spesa per essere ammessa al sostegno e valutata nella sua ragionevolezza deve derivare da preventivi intestati al beneficiario, come specificato al paragrafo 6.1.

In caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando.

Tale spesa è ammissibile per un importo pari al massimo a quello imputabile alle spese sostenute per l'organismo di certificazione scelto (fatte salve le eventuali spese di analisi che sono invece considerate totalmente ammissibili se pertinenti).

Tali spese dovranno essere riferite strettamente alla nuova adesione al regime facoltativo di certificazione dei prodotti agricoli ed essere regolarmente documentate in sede di presentazione della domanda di pagamento con fattura (come da paragrafo 8.1.) e definizione puntuale di costo orario / data / durata e oggetto della prestazione (suddivise per ogni azienda in caso di domande collettive). Tali spese saranno verificabili e valutate dalla Regione in sede di istruttoria.

#### 4.11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "**home banking**", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa **dell'estratto conto** riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca **l'estratto conto** rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca **l'estratto conto** rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Bollettino postale effettuato tramite CONTO CORRENTE POSTALE O BANCOMAT / CARTA DI CREDITO.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto dell'istituto di credito di appoggio in originale (o in copia, con allegata fotocopia della carta di identità del beneficiario) riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del



destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia **effettuata tramite CONTO CORRENTE POSTALE** e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse al pagamento delle spese ammesse, **potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al soggetto beneficiario.**

Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

**Il pagamento in contanti non è consentito.**



## **5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME EVOLVE IL PROGETTO**

### **Fase di approvazione della graduatoria provvisoria**

Entro 60 gg dal ricevimento delle domande di sostegno il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande superiori al punteggio minimo stabilito dal paragrafo 4.5.

Le domande che in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria (e che quindi non rientrano nella parte utile della graduatoria) non saranno ammesse al sostegno.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi alla presente fase del bando è il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura.

### **Fase di istruttoria delle domande inserite nella graduatoria provvisoria**

Successivamente alla approvazione della graduatoria, gli uffici provvederanno a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire il punteggio di priorità di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto del punteggio limite della graduatoria non saranno ammesse al sostegno.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.



In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi al presente bando è il Responsabile *pro tempore* della Struttura competente per territorio.

Le strutture competenti sono quelle delle sedi provinciali nel cui territorio ricade il centro aziendale (U.T.E. principale) dell'azienda agricola o la sede dell'associazione, salvo diversa assegnazione stabilita ai sensi della DGR n. 14-4844 del 03.04.2017 per cui potranno essere adottati provvedimenti utili per assegnare nuove funzioni agli uffici istruttori (strutture temporanee territoriali della Direzione Agricoltura) anche ad integrazione delle rispettive declaratorie, prescindendo, ove necessario, dal criterio della competenza territoriale, affinché sia resa pienamente operativa una redistribuzione dei carichi di lavoro tra le citate strutture regionali.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile *pro tempore* della Struttura competente per territorio:

**XST 011 - AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA di TORINO**

Via Viotti, 8 – 10121 Torino

Tel: 011/43221102

PEC: [agricoltura.torino@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.torino@cert.regione.piemonte.it)

**XST 012 - AGRICOLTURA DEL TERRITORIO di CUNEO**

Corso De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo

Tel: 0171/319390

PEC: [agricoltura.cuneo@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.cuneo@cert.regione.piemonte.it)

**XST 013 - AGRICOLTURA DEL TERRITORIO di BIELLA E VERCELLI**

**Ambito territoriale di Biella**

Via Quintino Sella, 12 (accesso al pubblico da p.zza Unità d'Italia) - 13900 Biella

Tel: 015/8551522

PEC: [agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it)

**Ambito territoriale di Vercelli**

Via Manzoni, 8/a - 13100 Vercelli

Tel: 0161/268725/724

PEC: [agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.biella.vercelli@cert.regione.piemonte.it)

**XST 014 - AGRICOLTURA DEL TERRITORIO di NOVARA e del VERBANO CUSIO OSSOLA**

**Ambito territoriale di Novara**

Corso Cavallotti 31 - 28100 Novara

Tel: 0321/378551

PEC: [agricoltura.novara.vco@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.novara.vco@cert.regione.piemonte.it)

**Ambito territoriale del Verbanco Cusio Ossola**

Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania

Tel: 0323/589678

Via Romita, 13 bis - 28845 Domodossola

0324/492926

PEC: [agricoltura.novara.vco@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.novara.vco@cert.regione.piemonte.it)



**Ambito territoriale di Alessandria**

Via dei Guasco, 1 - 15100 Alessandria

Tel: 0131/285111

PEC: [agricoltura.alessandria.asti@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.alessandria.asti@cert.regione.piemonte.it)

**Ambito territoriale di Asti**

Piazza San Martino, 11 - 14100 Asti

Tel: 0141/433511

PEC: [agricoltura.alessandria.asti@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura.alessandria.asti@cert.regione.piemonte.it)

**Fase di approvazione degli elenchi delle domande istruite**

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria, entro 150 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando, il dirigente del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura, responsabile del procedimento connesso alla presente fase ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, nonché responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 (titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte), approva:

- L'elenco in ordine decrescente di punteggio delle domande istruite con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo fino ad esaurimento delle risorse messe a bando\*\*;
- l'elenco delle domande di sostegno istruite con esito negativo.

Gli elenchi delle domande istruite a sostegno sono comunicati mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte nonché alla pagina dedicata alla sottomisura 3.1 del PSR regionale.

\*\*

A decorrere dal **01/01/2018**, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del **13/12/2017** di modifica al Reg. (UE) 1305/2013 articolo 16 e previa approvazione della modifica stessa da parte dei competenti servizi comunitari, è ammissibile a partire dal bando relativo all'anno 2018 anche la partecipazione da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori che abbiano aderito a uno o più regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. In questo caso il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data **10/02/2018**: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal **10/02/2014** in poi).

Sino all'approvazione da parte dei competenti servizi comunitari della modifica del testo del PSR relativo alla misura 3, in applicazione del Regolamento UE 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13/12/2017, la Regione Piemonte non assumerà impegno nei confronti dei nuovi beneficiari di cui alla modifica stessa.

Pertanto si procederà al termine di conclusione del procedimento, ossia al **17/11/2018**, all'approvazione dell'elenco di tutte le domande presentate, istruite con applicazione dei criteri, attribuzione del punteggio e determinazione degli importi ammissibili; di tale elenco si ammetteranno al sostegno solo gli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data, entro il limite delle risorse messe a disposizione dal bando.

Qualora quindi al momento dell'approvazione dell'elenco non sia ancora stata approvata dai competenti servizi comunitari la modifica del testo del PSR della Regione Piemonte ai sensi del Regolamento UE n. 2393/2017 le restanti domande saranno sospese fino al **31/12/2018**.

Al **31/12/2018**, in assenza di approvazione della modifica o in caso di non approvazione della modifica da parte dei competenti servizi comunitari, le domande ammissibili solo a tale condizione prevista dal Regolamento UE n. 2393/2017 decadranno e si procederà alla approvazione della graduatoria regionale definitiva, con ammissione in ordine di punteggio e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando delle restanti domande relative agli aventi diritto secondo il testo PSR vigente in tale data.

## **6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **6.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine i soggetti possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'Anagrafe agricola del Piemonte (i CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione) o in alternativa rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I dati del fascicolo per poter presentare la domanda devono essere stati validati nel 2017. Nel fascicolo aziendale dovrà inoltre essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) rilasciate a seguito di registrazione al portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it). Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload (file PDF con dimensione massima del singolo file a 20MBYTE; si prevede innalzamento della dimensione massima a 50MBYTE).

**Preventivo/i**: necessari per la stima dei costi e la verifica della loro congruità, devono essere intestati al beneficiario e confrontabili. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- Proposta di contratto, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**DOP, IGP, DOC, DOCG**). In via del tutto eccezionale per i casi per cui viene dimostrato che non è stato possibile fornire la proposta di contratto, è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso l'adozione



di un listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e di un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.

- Un solo preventivo (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **STG, BIOLOGICO, SQNZ, SQNPI** se il richiedente aveva già dimostrato la congruità della spesa negli anni precedenti e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa motivato; tre preventivi negli altri casi (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; il preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere entrambe le tariffe;
- **un preventivo del soggetto capofiliera** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede inoltre documentazione da cui risulti l'incarico a svolgere le attività di controllo da parte dell'organismo di controllo;
- Tre preventivi, per i **regimi di certificazione volontari**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore). Sono inoltre necessari tre preventivi e eventuale richiesta dei preventivi anche per l'eventuale costo riferito a spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di certificazione volontaria (con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore);
- Tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione), con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore. I laboratori che certificano le analisi devono essere stati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In caso di ammissione a sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. negli anni precedenti al 2018, qualora il preventivo del fornitore scelto fornito avesse già previsto le tariffe per gli anni successivi, e non ci sia stato cambio del fornitore né incremento di spesa non motivato, è possibile ritenere sufficiente e ammissibile tale preventivo già presentato.

Per i richiedenti beneficio che hanno già aderito ai regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con il contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto / proposta di contratto del fornitore e il preventivo per l'anno 2018. Sarà necessario documentare cioè o evidenziare in una breve relazione esplicativa, l'assenza di un incremento non motivato della spesa rispetto alle annualità precedenti al 2018 (in caso di incremento non motivato sarà necessario presentare tre preventivi). Qualora non sia possibile evincere la congruità del costo con tale documentazione è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso la messa a disposizione del listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.





Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati. Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute in Piemonte.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

**Altra documentazione, in caso di domanda presentata con approccio collettivo dall'associazione di produttori:**

- **Elenco nuovi** aderenti per cui si presenta la domanda con approccio collettivo con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e del codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno.
- **Copia del mandato firmato da ogni agricoltore** per la presentazione della domanda da parte dell'associazione.
- **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per la misura 3.1. con approccio collettivo.
- In caso di possibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), dichiarazione adeguata di del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo degli interventi inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate per la regolarizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

**Non sono ammesse al sostegno le domande per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.**

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e trasmesso telematicamente.

La domanda su carta firmata dal richiedente dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori.

E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

**La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui relativi Bandi.**



## 6.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura, ed obbligatoriamente **entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2018** pena la non ricevibilità della domanda stessa, ricordando che l'assistenza applicativa (tel. 011-0824455) è garantita esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi.

## 6.3 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47<sup>1</sup>; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.<sup>2</sup>

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

---

1 Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47<sup>1</sup>  
2 Previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.



## **7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

### **7.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo sul 100% delle domande di sostegno che comprendono:

- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi eventualmente auto attribuiti dalla procedura e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione specificati nel bando.
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: che la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo 4.10 "spese ammesse al sostegno" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

**negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

**positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

il punteggio definitivo assegnato;

l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;

gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;

l'ammontare del contributo concedibile.

**parzialmente positivo**: nel caso di esclusione / riduzione di voci di spesa, etc.

### **7.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il richiedente deve in caso di prima adesione al regime di qualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno ottenere la certificazione **entro la data di presentazione della domanda di pagamento**, come previsto dal paragrafo 4.9., salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente.

In tutti i casi deve mantenere l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento.



## **8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

### **8.1 DOMANDA DI SALDO**

Al termine degli interventi il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del sostegno presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Tutte le spese rendicontate devono essere relative all'anno 2018, come previsto al paragrafo 4.6., e devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa alle spese di certificazione sostenute deve pervenire entro e non oltre il 30/05/2019 in maniera informatizzata, mediante il portale SIAP nelle medesime modalità delle precedenti domande, corredata dalla documentazione necessaria.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini determina le riduzioni, come definito al paragrafo 8.4.

Alla domanda il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta di competenza dell'anno 2018. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, ferma restando l'ipotesi di rinuncia di un'impresa, la denominazione, il CUAA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/ regime). Tutte le fatture devono riportare con chiarezza il riferimento al PSR 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1., pena l'inammissibilità dell'importo relativo: tale riferimento consiste nell'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. \_\_\_\_\_ Az. \_\_\_\_\_" (o del CUP); fanno eccezione:

- fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento;
- fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta;

**in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale**, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

- b) tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che **tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi**, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante.
- c) per le associazioni di produttori, in caso di possibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), dichiarazione adeguata del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- d) per le associazioni di produttori, prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura e quindi degli interventi inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.



- e) per le associazioni di produttori, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini dell'acquisizione informativa antimafia (per le domande di pagamento relative a domande di sostegno con contributo concesso pari o superiore a 25.000 euro).

## 8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli Enti istruttori competenti per le domande di pagamento procedono ai seguenti controlli amministrativi sul 100% delle domande:

- Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il rispetto degli impegni e dei criteri di selezione (per cui il punteggio non deve scendere al di sotto di quello minimo stabilito al paragrafo 4.5.). In particolare sarà verificata la partecipazione del richiedente al regime di qualità conformemente alle regole del bando, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo.
- Verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme ai punti 1) e 2) del paragrafo 8.1.
- Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
- Verifica che il contributo non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'intervento connesso sarà sottoposto a controllo in loco per la verifica:

- dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- di tutti i criteri di ammissibilità, ivi incluso il rispetto del punteggio minimo;
- degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. In particolare si verificherà la effettiva adesione e partecipazione al regime/i di qualità per i quali il sostegno è stato concesso;
- dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- verifica presso gli organismi di controllo relativamente alla non sussistenza di provvedimenti di esclusione dal regime di qualità nel periodo di riferimento.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Sia nella fase di controllo amministrativo delle domande di pagamento sia in fase di controllo in loco, saranno sottoposte a verifica il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese, rispetto ai provvedimenti adottati annualmente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto della L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

Sulla base dei controlli amministrativi e in loco effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato, il relativo sostegno e redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

**negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

**positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

- l'importo totale accertato;
- l'ammontare del contributo da liquidare.



**parzialmente positivo:** (nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al paragrafo 8.3).

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In conformità con quanto stabilito dalla convenzione con Arpea entro 180 giorni a partire dal giorno di apertura del sistema informatico per l'avvio dell'istruttoria di pagamento verranno predisposte le proposte di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

### **8.3. VARIANTI E VOLTURE**

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUAA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cambio del beneficiario (con variazione di CUAA e Partita Iva) è necessario fare una **voltura** prima della presentazione della domanda di pagamento, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it) nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Voltura".

### **8.4. RIDUZIONI E SANZIONI**

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10% si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato.

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso a sostegno.

Esempio di sanzione:

SP (spese in domanda di pagamento)

SA (spese ammesse dopo istruttoria)



% di scarto = (SP-SA)/SA

riduzione in caso di scarto maggiore del 10% = SA - (SP-SA)

SP = 105.000 Euro

SA = 90.000 Euro

% di scarto = (105.000 – 90.000)/ 90.0000 = 15.000/90.000 = 16,6 %

importo da pagare dopo riduzione = SA – (SP-SA) = 90.000 – 15.000 = 75.000 EURO

Tuttavia, non si applica sanzione se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Come da Manuale ARPEA delle Procedure, controlli e sanzioni Misure non SIGC, paragrafo 6.6.6. "Riduzioni e Sanzioni" nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà ricalcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

#### **8.4.1. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

#### **8.4.2. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

**In caso di applicazione della sanzione di cui al punto 2 (art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014) non si applicheranno le riduzioni di seguito esplicitate.**

In conformità alle disposizioni dell'art 20 del DM 2490 del 25/01/2017 e punto 3.3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 02/05/2017 "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse a superficie o animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o gruppi di impegni, una riduzione o esclusione dell'importo complessivo ammesso , erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Le violazioni riscontrate in merito agli impegni accessori saranno quantificate secondo indici di gravità, entità e durata.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *"la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6"*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

*La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.*

*L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.*

*La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.*

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).



### 8.4.3 CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

Impegno accessorio a): le domande di pagamento (a saldo) del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

Dalla scadenza del bando è previsto un periodo di 30 giorni entro i quali il beneficiario può presentare la domanda di pagamento senza applicazione della riduzione di seguito esposta.

Qualora il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di pagamento entro il suddetto periodo, entro la scadenza del 30 giorno deve inviare tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata; il Settore competente valuta tale richiesta e se ritiene le motivazioni fondate, può comunicare al beneficiario una nuova scadenza.

Applicazione della percentuale di riduzione:

a) Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del bando non presentando richiesta di proroga il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (Basso punteggio 1, medio punteggio 3, Alto punteggio 5)

Livello di infrazione dell'impegno - Durata	Modalità di controllo
Presentazione della Domanda di pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza del bando: entità bassa punteggio 1	Informatico
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla scadenza del bando: entità media punteggio 3	Informatico
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla scadenza del bando: entità alta punteggio 5	Informatico

b) Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la data di scadenza prorogata il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto.

Livello di infrazione dell'impegno - Durata	Modalità di controllo
Presentazione della Domanda di pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza prorogata: entità bassa punteggio 1	Informatico
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità media punteggio 3	Informatico
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità alta punteggio 5	Informatico

Ai fini di identificare la percentuale di riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, il valore ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI





L'inadempienza non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione.

L'azione correttiva è prevista entro i primi 30 giorni dalla scadenza del bando; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

L'azione correttiva è inoltre prevista entro la nuova scadenza stabilita dalla comunicazione del Settore competente; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Se entro i suddetti termini il beneficiario non corregge l'inadempienza si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento la percentuale di riduzione calcolata nel modo su esposto.

Disposizioni finali:

Nel caso di applicazione delle riduzioni non si applicano le disposizioni delle Sanzioni (art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014) disciplinate al paragrafo 2.

#### **8.4.4. INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE**

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità =5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017). La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **8.4.5 DOCUMENTAZIONE FALSA E OMISSIONI INTENZIONALI**

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false documentazioni per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

#### **8.4.6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI**

Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

#### **8.4.7. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.



Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Le modalità di riconoscimento e correzione degli errori palesi sono disciplinate nelle “Linee Guida per l'individuazione degli errori palesi” di ARPEA.

Sulla base dei documenti di lavoro della Commissione n. 49533/2002 e n. 2011-09 si individuano i seguenti concetti generali e condizioni di base:

l'autorità competente, per le domande di pagamento, nel riconoscimento dell'errore palese è ARPEA per tramite dei suoi Organismi Delegati;

spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e chiederne la correzione;

l'errore palese non ha un'accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che il beneficiario abbia agito in buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;

l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);

l'accettazione dell'errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente, elettronicamente, visivamente);

il carattere o meno di errore palese non dipende dalle implicazioni finanziarie: la correzione dell'errore può comportare, quindi, una variazione del contributo; è opportuno aumentare l'attenzione quando dall'individuazione dell'errore derivi il pagamento, ove consentito, di un importo più elevato;

il riconoscimento dell'errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni e delle riduzioni (art.73 e 74 regolamento (CE) 1122/2009).

- se l'inadempienza è dovuta a un **errore dell'autorità competente** o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

#### **8.4.8. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.



#### **8.4.9. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n. 640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.

#### **8.5. DECADENZA DAL SOSTEGNO**

La domanda ammessa a sostegno decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine ultimo fissato nell'atto di definizione delle riduzioni;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate.

#### **8.6 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA**

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare in situazioni che richiedono di intervenire sulla stessa domanda, che può essere:

- rinunciata;
- non ammessa, e con possibilità di chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

#### **8.7 RINUNCIA ALLA DOMANDA**

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP.

#### **8.8 RIESAMI/RICORSI**

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti modalità:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo;
- azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.



## 8.9 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal sostegno del presente bando i soggetti per cui sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

## 9. NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015, successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e s.m.i.
- Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. ;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 16 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. ;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e s.m.i.
- DM MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e s.m.i.

Sono fatte salve le eventuali modifiche e/o introduzioni di forme di semplificazione o maggiore vantaggio della normativa.

